



- decorsi detti 60 giorni, l'interessato non abbia presentato la SCEA.

Si rammenta che le sanzioni (comma 1 e 2) trovano applicazione per i titoli edilizi la cui validità sia terminata dopo la data di entrata in vigore della LR 15/2013 (28.9.2013).

La possibilità, così sanzionata, di presentare tardivamente la SCEA ha effetti sui termini di presentazione delle varianti in corso d'opera.

Si ricorda che nella legge regionale e nella modulistica edilizia è previsto che la SCEA includa la comunicazione di fine dei lavori e possa contenere la SCIA di fine dei lavori per rappresentare le varianti in corso d'opera eseguite nel corso di validità del titolo edilizio.

La SCEA tardiva pertanto può includere la comunicazione di fine dei lavori e la SCIA di fine lavori (anche essa tardiva), che in tale caso non è subordinata a sanatoria (di cui all'art. 17 della LR 23 del 2004) né di conseguenza al versamento di oblazioni, purché i lavori siano stati completati entro il termine di validità del titolo abilitativo e, quindi, il ritardo attenga solo alla data di invio della pratica SCEA.

Cordiali saluti

Dott. Giovanni Santangelo

*(firmato digitalmente)*

RV